



posto opposizione avverso il d.i. n. 4460/2019 emesso dal Tribunale di Palermo l'08.08.2019, su ricorso di Lo Piccolo Claudio, avente ad oggetto la somma di euro 14.292,42, pretesa a titolo di restituzione del finanziamento infruttifero dallo stesso effettuato in favore della società, eccependo innanzi tutto l'incompetenza in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 39 dello statuto che devolve alla "cognizione di arbitri rituali tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". Nel merito l'opponente ha contestato l'esigibilità del credito in quanto postergato, a norma dell'art. 2467 cc, rispetto alla soddisfazione degli altri crediti.

Costitutosi il Lo Piccolo ha contestato l'applicabilità alla fattispecie della clausola compromissoria, invocando, invece, la norma di cui all'art. 12 dello Statuto prevista per l'ipotesi del recesso del socio. Ha evidenziato, infatti, che l'assemblea riunitasi in data 11.04.2019 aveva accettato il recesso dallo stesso comunicato, impegnandosi alla restituzione del finanziamento infruttifero effettuato in favore della società. Nel merito ha precisato di avere effettuato il conferimento a titolo di prestito sociale e ha, quindi, insistito per la restituzione.

Il G.I., ritenendo non infondata l'eccezione di incompetenza, ha rigettato le richieste istruttorie e all'esito dell'udienza dell'11.02.2021, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) DL 18/20, ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Così riassunti i termini della questione, ritiene il Collegio che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società opponente sia fondata e vada accolta .

Ed invero, l'art. 39 dello Statuto della società opponente "Our Kids soc.





coop. arl”, devolve alla cognizione di arbitri rituali tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sì che la controversia, avendo ad oggetto il credito vantato verso la società in ragione di un finanziamento infruttifero, effettuato nella qualità di socio, deve ritenersi certamente ricompresa nel novero di quelle demandate alla cognizione degli arbitri.


Non rileva, infatti, la circostanza che il socio abbia nel frattempo cessato di far parte della società, poiché le vicende sopravvenute di tale rapporto non modificano la natura «sociale» del credito azionato e le regole ad esso applicabili, anche circa la devoluzione della lite alla sede arbitrale.

La Suprema Corte ha più volte affermato che la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha una propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, con la conseguenza che non solo ben può resistere all’invalidazione di questo che eventualmente sopraggiunga, ma prescinde dall’eventuale cessazione fra le parti degli effetti di tale rapporto (Cassazione n.565/1999, Cassazione n.22608/2011, Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-11-2013, n. 25024).

In altri termini, la clausola compromissoria per arbitrato rituale (come nella specie), è autonoma rispetto al negozio cui accede e nessun evento che investa quest’ultimo è idoneo a inficiare la scelta delle parti di devolvere in arbitrato le controversie sui fatti o diritti che trovino la loro matrice nel rapporto stesso.

Non induce a diverse conclusioni il richiamo operato dall’opposto alla norma dell’art. 12 dello statuto, che attiene all’impugnazione delle delibere di esclusione o di recesso del socio, delibera nella specie non impugnata.





L'opposizione va quindi accolta e, di conseguenza, il d.i. impugnato deve essere dichiarato nullo.

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude, infatti, la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass., 28 luglio 1999, n. 8166; Cassazione Sezioni Unite n. 21550 del 18 settembre 2017).

Segue, infine, in base al principio legale della soccombenza, la condanna dell'opposto a rifondere all'opponente le spese del giudizio di opposizione, che si liquidano, in base al DM 55/2014, in complessivi euro 3.240,00 per onorari ed in euro 145,50 per spese vive, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti: in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Our Kids soc. coop. a.r.l., dichiara nullo il d.i. 4460/2019 emesso dal Tribunale di Palermo l'08.08.2019 essendo competente in ordine alla presente controversia il collegio arbitrale .

Condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 3.240,00 per onorari ed in euro 145,50, per spese vive, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA.





Così deciso a Palermo nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2021

Il Giudice

Il Presidente

Emanuela Piazza

Caterina Ajello

Arbitrato in Italia

